

Vendita di una parte determinata di cosa comune – Cass. n. 25097/2022

Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessario.

La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022 (Rv. 665589 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_1376, Cod_Proc_Civ_art_102

Corte

Cassazione

25097

2022